

## **Allegato "A" al n. 65564/25279 di Repertorio**

### **Statuto della Fondazione per l'Ospedale dei Bambini Buzzi E.T.S. o in forma abbreviata "Fondazione Buzzi Onlus E.T.S."**

- Art. 1 - Denominazione e sede**
- Art. 2 - Finalità della Fondazione**
- Art. 3 - Attuazione delle finalità**
- Art. 4 - Partecipanti della Fondazione**
- Art. 5 - Natura della partecipazione alla Fondazione**
- Art. 6 - Patrimonio, Bilanci e Revisione**
- Art. 7 - Organi della Fondazione**
- Art. 8 - Composizione del Consiglio di Amministrazione**
- Art. 9 - Funzioni del Consiglio di Amministrazione**
- Art. 10 - Adunanze del Consiglio di Amministrazione**
- Art. 11 - Presidente e Vicepresidente della Fondazione**
- Art. 12 - Consiglieri delegati e Comitato Esecutivo**
- Art. 13 - Segretario e Tesoriere**
- Art. 14 - Comitato Scientifico**
- Art. 15 - Organo di controllo**
- Art. 16 - Funzioni del Collegio dei Garanti**
- Art. 17 - Modifiche statutarie, estinzione e rinvio**

#### **ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE**

- 1.1. Per iniziativa dei due Fondatori "Associazione Professionale BONELLI EREDE PAPPALARDO - STUDIO LEGALE" e "Associazione OSPEDALE DEI BAMBINI DI MILANO-BUZZI ONLUS" è costituita, nell'ambito della Regione Lombardia, una fondazione

filantropica di partecipazione denominata "FONDAZIONE PER L'OSPEDALE DEI BAMBINI BUZZI ONLUS" o IN FORMA abbreviata "FONDAZIONE BUZZI ONLUS", regolata dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo Settore". Quando iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore regolato dagli artt. 45 e seguenti del medesimo D.Lgs. n. 117/2017, la Fondazione, in tutte le forme di comunicazione, includerà nella propria denominazione la dicitura "Ente del Terzo Settore" anche in sigla "ETS" al posto della definizione ONLUS.

- 1.2. La sede legale è in Milano, via Castelvetro 32. Ulteriori sedi operative e secondarie potranno essere istituite con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

## **ART. 2 - FINALITÀ DELLA FONDAZIONE**

- 2.1. La Fondazione persegue finalità non di lucro ed esclusivamente di solidarietà sociale nell'ambito territoriale della Regione Lombardia e opera nel settore degli interventi e dei servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e degli interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (art. 5, comma 1, lettera a, del D.Lgs. n. 117/2017), nonché nel settore delle prestazioni socio-sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (art. 5, comma 1, lettera c, del D.Lgs. n. 117/2017). In particolare la Fondazione si ripromette di dare attuazione al diritto dell'uomo alla salute richiamato sia dall'art. 25 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, approvata dall'Assemblea Generale dell'ONU, sia dal Preambolo dell'Atto Costitutivo della Organizzazione Mondiale della Sanità, sia dall'articolo 32 della Costituzione Italiana.
- 2.2. Più in concreto, la Fondazione ha come scopo esclusivo la promozione della salute del bambino e della donna e la ricerca scientifica nei campi della medicina pediatrica e materno-infantile, ed in particolare: (i) l'umanizzazione dell'Ospedale dei Bambini "Vittore Buzzi" di Milano, e l'accrescimento delle conoscenze e l'applicazione delle migliori cure mediche e psicologiche per i neonati, i bambini, le madri e le famiglie, soprattutto in condizioni di particolare bisogno; (ii) il sostegno, in ogni forma, alla ricerca, alla sperimentazione ed alla pratica diagnostica e terapeutica nell'Ospedale dei Bambini, anche attraverso il supporto allo sviluppo tecnologico e l'acquisto di strumentazioni diagnostiche e terapeutiche di sempre più alto livello ("**Scopi Istituzionali**").

## **ART. 3 - ATTUAZIONE DELLE FINALITÀ**

- 3.1. Per il perseguimento delle sue finalità, la Fondazione opererà nei modi e con gli strumenti e le iniziative di volta in volta ritenuti più idonei. Nei limiti strettamente consentiti dal D.lgs. 117/2017, essa potrà svolgere le seguenti attività ("**Attività primarie**"):

- a) finanziare o creare – direttamente o indirettamente, anche attraverso la partecipazione in enti e società a tal fine costituiti, ovvero altre modalità – strutture e servizi di cura e di assistenza presso l'Ospedale dei Bambini di Milano;
  - b) finanziare o creare – direttamente o indirettamente, anche attraverso la partecipazione in enti e società a tal fine costituiti, ovvero altre modalità – istituti, strutture e servizi di ricerca medica, anche in forma convenzionata con enti pubblici, università, soggetti e società private preposti alla salute ed alla ricerca scientifica;
  - c) sviluppare e promuovere contatti, accordi, e convenzioni con enti pubblici, università, società e soggetti privati, aventi scopi ed attività simili o di interesse comune alle proprie finalità;
  - d) promuovere pubblicazioni inerenti la propria attività di studio e di ricerca e altre pubblicazioni ritenute opportune, eventualmente anche costituendo un centro di studi.
- 3.2. La Fondazione opererà nei modi e con gli strumenti di volta in volta ritenuti più idonei, stipulando i contratti e compiendo gli atti giuridici ritenuti necessari. In particolare, la Fondazione potrà svolgere attività ulteriori rispetto a quelle sopra indicate, purché strettamente connesse e strumentali al raggiungimento degli Scopi Istituzionali ("**Attività Secondarie e Strumentali**") quali:
- e) organizzare manifestazioni e momenti culturali di propaganda, di sensibilizzazione alle finalità della Fondazione e di raccolta fondi;
  - f) stipulare convenzioni di qualsiasi genere anche con enti pubblici, ai sensi degli artt. 70-71 del D.lgs. 117/2017;
  - g) organizzare altre attività strettamente subordinate e strumentali, nonché costituire o partecipare a organizzazioni non lucrative, a società, enti, associazioni, comitati, ovvero società di capitali operanti nei settori di cui al presente Articolo, ovvero costituire e gestire imprese che svolgano in via esclusiva attività strumentale agli Scopi Istituzionali della Fondazione.
- 3.3. La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle menzionate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

#### **ART. 4 - PARTECIPANTI DELLA FONDAZIONE**

- 4.1. Sono "Partecipanti Fondatori" della Fondazione i due Fondatori intervenuti nell'atto costitutivo.
- 4.2. Sono "Partecipanti" della Fondazione i soggetti – persone fisiche o enti collettivi, pubblici o privati – che, previa valutazione positiva del Consiglio di Amministrazione ratificata dal Collegio dei Garanti, assumeranno tale qualifica a fronte di un versamento dell'importo stabilito dal Consiglio di Amministrazione medesimo.
- 4.3. Il Consiglio potrà, di volta in volta, stabilire che la qualifica venga concessa a

tempo determinato, ovvero che il predetto versamento avvenga in più soluzioni, oppure sia sostituito dal conferimento di beni, servizi, prestazioni o opere.

- 4.4. La qualifica di Partecipante viene meno per estinzione del medesimo, per recesso volontario, ovvero per esclusione. Previo contraddittorio col medesimo, la sospensione temporanea o l'esclusione definitiva di un Partecipante può essere deliberata dal Collegio dei Garanti per gravi motivi, su proposta del Consiglio di Amministrazione o di almeno un terzo degli altri Partecipanti. Fra i gravi motivi rientrano espressamente anche le situazioni di conflitto con le finalità e l'immagine della Fondazione, la grave violazione dei doveri stabiliti dal presente statuto, nonché l'avvio di una procedura concorsuale. Il recesso, la sospensione o l'esclusione non liberano dalle obbligazioni già sorte verso la Fondazione.
- 4.5. In caso di loro trasformazione ovvero estinzione, ciascun Fondatore potrà designare un altro soggetto, persona fisica o ente collettivo, che eserciti le proprie prerogative previste dall'atto costitutivo e dal presente Statuto.
- 4.6. Tutti i Partecipanti hanno diritto di consultare i bilanci, le relazioni degli Amministratori e del Revisore, ed i registri dei verbali degli Organi della Fondazione, senza costi aggiunti per la Fondazione.
- 4.7. Quando il presente Statuto rimette congiuntamente ai Partecipanti talune determinazioni, esse possono essere deliberate a maggioranza di voti, salvo diverso *quorum* espresso, in conferenza collegiale, anche in video e teleconferenza, oppure mediante adesione progressiva ad una mozione scritta.

## **ART. 5 - NATURA DELLA PARTECIPAZIONE ALLA FONDAZIONE**

- 5.1. La partecipazione alla Fondazione assume una natura esclusivamente ideale, rispondente a scopi non lucrativi di utilità sociale, in termini di sostegno all'attività scientifica e filantropica.
- 5.2. Tutti i Partecipanti hanno la facoltà di fregiarsi del titolo onorifico di "Partecipante della Fondazione Ospedale dei Bambini di Milano", ma non possono ingerirsi nella gestione e conservano il solo potere di designazione dei componenti degli organi della Fondazione ed un residuale ruolo di garanzia, a presidio delle finalità impresse all'ente al momento della sua costituzione.
- 5.3. La partecipazione alla Fondazione non comporterà alcun obbligo di conferimento, di versamento o di prestazione ulteriore rispetto alla obbligazione da ciascuno di essi già eseguita o promessa, rispettivamente al momento della costituzione della Fondazione, ovvero della propria ammissione, sempre salva la libertà, per ciascuno di essi, di compiere autonomi atti di liberalità a favore dell'ente.
- 5.4. Le condizioni di ammissione alla Fondazione vengono preventivamente concordate tra il Consiglio di Amministrazione e l'aspirante Aderente, perciò, successivamente all'ammissione, è precluso agli organi della Fondazione imporre ai Partecipanti il pagamento di quote periodiche o straordinarie,

neppure in caso di disavanzo, salva la possibilità di ciascun Partecipante di contribuire spontaneamente.

- 5.5. La Fondazione risponderà delle obbligazioni contratte verso i terzi esclusivamente con il proprio patrimonio.

#### **ART. 6 - PATRIMONIO, BILANCI E REVISIONE**

- 6.1. Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dal Fondo di dotazione e dal Fondo di gestione.
- 6.2. Il primo è costituito dai conferimenti dei Fondatori di cui all'atto costitutivo nonché da altri conferimenti espressamente deliberati dal Consiglio di Amministrazione; il secondo - impiegato per la gestione delle attività - è costituito dalle rendite del Fondo di dotazione e da:
- a) oblazioni, donazioni, legati ed erogazioni di privati;
  - b) contributi erogati da soggetti ed enti pubblici e privati, a titolo di cofinanziamento di iniziative o progetti, ovvero quale corrispettivo di prestazioni;
  - c) diritti di sfruttamento economico di opere, materiali e strumenti di documentazione conseguiti o realizzati nell'ambito di attività istituzionali;
  - d) avanzi attivi eventualmente derivanti dall'esercizio delle Attività Istituzionali e delle Attività Strumentali.
- 6.3. Senza necessità di modificare l'atto costitutivo, previo assenso del Collegio dei Garanti, l'organo gestorio potrà deliberare l'accrescimento del Fondo di Dotazione anche con parte delle risorse tratte dal Fondo di Gestione ovvero potrà commutare singoli cespiti del Fondo di Dotazione purché l'operazione non ne riduca il valore economico asservito agli scopi istituzionali.
- 6.4. Il patrimonio della Fondazione potrà essere impiegato esclusivamente per il perseguimento degli Scopi Istituzionali e non potrà essere ripartito in alcuna misura o forma, neppure indiretta, fra i Fondatori, nemmeno in caso di liquidazione.
- 6.5. L'esercizio finanziario della Fondazione coincide con l'anno solare. Il bilancio preventivo è approvato entro il mese di novembre di ogni anno e quello consuntivo è approvato entro il mese di aprile successivo, nel rispetto dell'art. 13 del D.Lgs. n. 117/2017 ed eventuali integrazioni e modifiche. In particolare, ove le entrate comunque denominate siano inferiori ad Euro 220.000,00 o comunque alla soglia stabilita dal D.Lgs. n. 117/2017, la Fondazione potrà redigere il bilancio consuntivo nella forma del rendiconto finanziario per cassa. Diversamente, la Fondazione redigerà il bilancio di esercizio formato (i) dallo stato patrimoniale, (ii) dal rendiconto finanziario con l'indicazione dei proventi e degli oneri e (iii) dalla relazione di missione che illustri le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie

- 6.6. Il Collegio dei Garanti, ove lo ritenga opportuno o verifichi la ricorrenza delle condizioni previste dall'art. 31 del D.Lgs. n. 117/2017, designa il Revisore Legale fra gli iscritti nel Registro presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il Revisore può compiere ispezioni e chiedere all'organo gestorio le informazioni e i documenti relativi alla gestione e redige la propria relazione sul bilancio annuale affinché vi sia allegata e sia trasmessa al Collegio dei Garanti. L'incarico di Revisore dura un biennio, è rinnovabile per non più di due mandati, ed è incompatibile con la carica di Amministratore.

#### **ART. 7 - ORGANI DELLA FONDAZIONE**

- 7.1. Sono organi essenziali della Fondazione: il Consiglio di Amministrazione; il Presidente della Fondazione ed almeno un Vicepresidente; il Comitato Esecutivo e il Collegio dei Garanti.
- 7.2. Sono organi eventuali della Fondazione, il Segretario e il Comitato Scientifico attivati quando il Consiglio di Amministrazione ne ravvisi l'opportunità o la necessità, nonché il Revisore dei conti attivato quanto ricorrano i presupposti di legge ovvero quando il Collegio dei Garanti ne ravvisi l'opportunità.

#### **ART. 8 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- 8.1. Il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione è stabilito dallo stesso Consiglio di Amministrazione e non può essere inferiore a 7 (sette) o maggiore di 11 (undici). I Consiglieri devono rivestire requisiti di elevata onorabilità, anche avuto riguardo alle finalità ed al settore di appartenenza della Fondazione. Ciascun Consigliere resta in carica per 7 anni dall'accettazione della nomina e in ogni caso fino all'approvazione dell'ultimo bilancio di competenza salvo ulteriore proroga di diritto fino alla nomina del successore. Lo stesso Consiglio di Amministrazione - con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei componenti - potrà elevare il numero dei Consiglieri fino a 11, anche per dare permanente o temporanea rappresentanza a nuovi Partecipanti, ovvero potrà successivamente ridurlo in funzione delle esigenze riscontrare in concreto.
- 8.2. Il Consiglio provvede mediante cooptazione alla nomina di nuovi Consiglieri in caso di aumento del loro numero, ovvero alla surrogazione dei Consiglieri nominati dai Fondatori e/o comunque giunti a scadenza del mandato o cessati per altre ragioni. Se non si formano mozioni condivise dalla maggioranza assoluta all'esito della discussione, deve essere convocata un'ulteriore adunanza con l'intervento dei Garanti che stabiliscono le regole dello scrutinio e ne presiedono lo svolgimento. I Consiglieri devono rivestire requisiti di elevata onorabilità, anche avuto riguardo alle finalità e al settore di appartenenza della Fondazione. Per non essere considerata rinunciataria, la persona designata deve accettare la carica entro un mese dalla comunicazione di nomina. Qualora, per qualunque motivo, il Consiglio non potesse o non volesse procedere alla nomina o alla surroga entro un mese dalla formale richiesta scritta, vi provvederà il Collegio dei Garanti, ovvero, in estremo subordine, i Partecipanti, con voto a

maggioranza. Il Consigliere in scadenza può essere confermato nella carica.

- 8.3. I Consiglieri decadono per dimissioni, ovvero per giusta causa, fra cui, espressamente, anche: l'impedimento non momentaneo, l'inadempimento dei propri incarichi; la violazione dello spirito di leale cooperazione e di fattivo concorso al perseguimento degli scopi istituzionali; il conflitto insanabile con la maggioranza del Consiglio di Amministrazione. Le dimissioni sono efficaci con la loro presa d'atto da parte del Consiglio, mentre la decadenza è dichiarata dal Collegio dei Garanti, previa contestazione scritta e in contraddittorio con l'interessato, anche su proposta: del Consiglio di Amministrazione, di taluno dei suoi membri ovvero di taluno dei Partecipanti.
- 8.4. Il Consiglio può attribuire la carica di "Presidente Onorario" o di "Consigliere Onorario", a persone ritenute in grado di fornire un qualificato apporto alla Fondazione in termini di esperienza, di preparazione tecnica, ovvero di capacità di promozione dell'immagine anche in seno al Comitato Scientifico, quando istituito. Il Presidente ed i Consiglieri Onorari partecipano alle adunanze del Consiglio con voto consultivo e non concorrono a determinare il quorum costitutivo e deliberativo.
- 8.5. Le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese ed anticipazioni compiute nell'interesse della Fondazione, nei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/2017.

#### **ART. 9 - FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- 9.1. Il Consiglio di Amministrazione esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quanto di seguito precisato sui compiti del Comitato Esecutivo, nonché esercita i seguenti poteri non delegabili:
- a) approva i regolamenti;
  - b) nomina fra i propri membri il Presidente, uno o più Vicepresidenti e i membri del Comitato Esecutivo;
  - c) approva i bilanci preventivi e consuntivi e li comunica al Collegio dei Garanti e al Revisore dei conti;
  - d) approva le linee generali e d'indirizzo dell'attività istituzionale e gli accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri soggetti pubblici o privati, nazionali e internazionali;
  - e) stabilisce le deleghe e le soglie di valore degli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria attribuiti al Comitato Esecutivo;
  - f) delibera tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria eccedenti le deleghe conferite al Comitato Esecutivo;
  - g) approva l'ammissione di nuovi Aderenti, determinandone le condizioni, salva la necessaria ratifica del Collegio dei Garanti;
  - h) può nominare e revocare il Segretario, il Tesoriere e procuratori speciali e generali della Fondazione determinando la durata della carica ed i poteri ad essa connessi;

- i) può istituire un Comitato Scientifico, nominandone i componenti;
  - j) approva le modificazioni del presente Statuto e l'eventuale scioglimento e liquidazione, previo parere espresso dal Collegio dei Garanti e salva l'approvazione della competente Autorità amministrativa, ai sensi del successivo Art. 17;
  - k) propone al Collegio dei Garanti l'attribuzione di eventuali gettoni-presenza o indennità di carica per gli organi della Fondazione, sempre nei limiti posti dal D.Lgs. 117/2017;
  - l) esercita ogni potere non espressamente riservato dal presente Statuto ad altri Organi.
- 9.2. Inoltre, quando non ritenga di delegarli al Comitato Scientifico, il Consiglio di Amministrazione esercita i seguenti poteri, su proposta del medesimo Comitato Scientifico, o comunque acquisito il parere di questo, se istituito:
- m) elabora gli interventi concreti a sostegno dell'Ospedale dei Bambini di Milano;
  - n) assegna premi, borse di studio e sovvenzioni a soggetti meritevoli impegnati nei settori istituzionali della Fondazione, nonché fissa i criteri per le erogazioni della Fondazione;
  - o) promuove convegni, congressi, pubblicazioni e campagne di sensibilizzazione sulle problematiche connesse ai settori istituzionali della Fondazione.
- 9.3. In ogni caso, ciascun Consigliere ha il diritto di consultare tutti i registri e gli atti della Fondazione ai fini dell'esercizio delle proprie prerogative.

#### **ART. 10 - ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- 10.1. Entro ciascun mese di aprile per la sessione di bilancio, ed ogni qual altra volta ve ne sia la necessità, ovvero su richiesta scritta di almeno un quarto dei Consiglieri in carica, il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione mediante comunicazione scritta, inviata con qualunque mezzo idoneo, anche telefax o messaggio di posta elettronica, con riscontro dell'avvenuta consegna, ed in quest'ultimo caso previo consenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione, con cinque giorni liberi d'anticipo e con l'indicazione dell'ordine del giorno. L'avviso è altresì trasmesso a ciascuno dei Garanti, i quali possono presenziare all'adunanza. Per la trattazione delle sole questioni di comprovata urgenza, la convocazione può avvenire con un preavviso di sole ventiquattro ore con mezzi idonei che possano confermare il ricevimento dell'avviso di convocazione.
- 10.2. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri in carica, anche in video ed in tele-conferenza, purché i mezzi impiegati consentano sia le verifiche demandate al Presidente, sia un diretto e puntuale intervento da parte di tutti alla discussione ed alla votazione. Delle adunanze viene redatto un sintetico processo verbale con l'annotazione

delle deliberazioni e delle dichiarazioni dei membri che ne facciano richiesta. Il verbale è approvato dal Consiglio e sottoscritto dal Presidente insieme all'estensore.

- 10.3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti con votazione palese, salvi i casi in cui, allorché si proceda ad elezioni e revoche, la maggioranza dei presenti richieda il voto segreto; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consigliere in eventuale conflitto di interessi deve darne notizia; egli può partecipare alla seduta ed è conteggiato ai fini del quorum costitutivo, ma si astiene dalla votazione.
- 10.4. Quando nominato ai sensi del successivo art. 13, il Segretario partecipa alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, con voto solo consultivo e funzioni di segretario.

#### **ART. 11 - PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE DELLA FONDAZIONE**

- 11.1. Il Presidente della Fondazione e uno o più Vicepresidenti sono eletti dal Consiglio di Amministrazione al proprio interno. Essi decadono con il Consiglio che li ha eletti, salvo revoca anticipata deliberata col voto palese della maggioranza assoluta dei componenti in carica.
- 11.2. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente, può firmare validamente gli atti e la corrispondenza in nome e per conto della Fondazione, e sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo, mentre in caso di dimissioni o impedimento definitivo il Consiglio nomina un nuovo Presidente. Quando sono nominati più Vicepresidenti, il Consiglio designa quello Vicario, diversamente la funzione vicaria spetta al più anziano di nomina, ovvero al più anziano d'età.
- 11.3. In ulteriore subordine, alla convocazione del Consiglio ed agli atti indifferibili provvede il Consigliere più anziano d'età.
- 11.4. Il Presidente:
  - a) ha la rappresentanza legale attiva e passiva della Fondazione, firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari deliberati; soprintende ai rapporti con le pubbliche amministrazioni; previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, nomina i procuratori della Fondazione;
  - b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, proponendo l'ordine del giorno, disciplinandone i lavori e curando l'esecuzione delle deliberazioni, nonché la redazione e conservazione dei relativi verbali;
  - c) soprintende al buon andamento della gestione amministrativa della Fondazione, cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora necessario;
  - d) in caso di urgenza, adotta ogni provvedimento necessario a tutelare gli interessi dell'ente, possibilmente consultando i Consiglieri e, comunque, riferendo senza ritardo, per la ratifica, al Consiglio di Amministrazione, ovvero al Comitato Esecutivo in ragione delle rispettive competenze.

## **ART. 12 - CONSIGLIERI DELEGATI E COMITATO ESECUTIVO**

- 12.1. Fermo il diritto di avocazione e di revoca, il Consiglio di Amministrazione può conferire deleghe di gestione temporanee o permanenti a taluno dei suoi componenti in via disgiunta o congiunta, ovvero ad un Comitato Esecutivo. Non sono comunque delegabili le prerogative di cui all'Articolo 9, comma 1, lettere: b), c), e), g), i) e l). Gli organi delegati si attengono alle istruzioni del Consiglio di Amministrazione cui riferiscono con cadenza non superiore a 6 mesi sull'andamento della gestione, salvo la gravità o la complessità delle questioni richieda un intervallo più ravvicinato.
- 12.2. Il Comitato Esecutivo, quando istituito, delibera a maggioranza di voti validi, operando con le modalità da esso stabilite, ispirate a criteri di efficacia e speditezza, anche attraverso consultazioni e votazioni non collegiali. Il Consiglio di Amministrazione può conferire ai Consiglieri Delegati poteri di rappresentanza speciale o generale.

## **ART. 13 - SEGRETARIO E TESORIERE**

- 13.1 L'attivazione della carica di Segretario e di Tesoriere è demandata alla valutazione del Consiglio di Amministrazione, in relazione alle esigenze operative della Fondazione. Il Segretario e il Tesoriere devono godere della fiducia del Consiglio di Amministrazione, che li nomina e li revoca su proposta del Presidente, al quale rispondono direttamente.
- 13.2 Il Segretario funge da segretario del Consiglio, curando la redazione dei verbali, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e attende agli aspetti amministrativi e contabili della Fondazione, dirigendo i relativi uffici e servizi e svolgendo le funzioni di capo del personale. Se è nominato un Tesoriere, compete a questi la cura degli aspetti economici e contabili.

## **ART. 14 - COMITATO SCIENTIFICO**

- 14.1. Il Comitato Scientifico, se istituito, è composto dal Presidente della Fondazione, dal Direttore Sanitario dell'Ospedale dei Bambini di Milano, ovvero da un suo delegato, e da un numero di membri, non inferiore a 5 e non superiore a 15, nominati dal Consiglio di Amministrazione tra persone di elevata competenza nei settori istituzionali della Fondazione. Ai fini della nomina, il Consiglio di Amministrazione può raccogliere pareri ed indicazioni anche da enti pubblici, università, istituti sanitari e di ricerca ovvero altri soggetti con i quali la Fondazione intrattenga rapporti di collaborazione.
- 14.2. I componenti del Comitato Scientifico, oltre che per dimissioni, impedimento o giusta causa accertati dal Consiglio di Amministrazione, decadono insieme al Consiglio di Amministrazione che li ha nominati, ma possono essere confermati.
- 14.3. Il Comitato Scientifico assolve a funzioni di impulso e di verifica, affinché l'attività della Fondazione risponda, anche sotto il profilo qualitativo, agli scopi statutari; in particolare esso:

- a) elabora e propone al Consiglio di Amministrazione ed al Comitato Esecutivo programmi, iniziative ed attività per il perseguimento degli scopi istituzionali, anche attraverso forme di collaborazione con soggetti ed enti esterni;
  - b) cura, soprattutto sotto il profilo tecnico-scientifico, l'attuazione dei programmi della Fondazione e valuta i risultati;
  - c) esprime pareri motivati al Consiglio di Amministrazione ed al Comitato Esecutivo, sulle segnalazioni e le richieste di assegnazione di borse di studio, sovvenzioni, premi e contributi, o di inserimento di nuove persone nelle attività della Fondazione;
  - d) esprime il proprio parere sulle altre questioni ad esso demandate dal Consiglio di Amministrazione o dal Comitato Esecutivo.
- 14.4. Il Comitato Scientifico è presieduto dal Presidente della Fondazione, ovvero, su delega del Presidente, dal Presidente Onorario o da altro Consigliere. Di propria iniziativa, ovvero ogni qualvolta ne facciano richiesta la maggioranza dei componenti, il Presidente o il suo delegato convocano il Comitato con avviso scritto recante l'ordine del giorno e inviato con qualunque mezzo idoneo, con almeno cinque giorni liberi d'anticipo. Le riunioni sono valide con l'intervento - anche in video e teleconferenza - della maggioranza dei membri, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza di voti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.
- 14.5. Quando non ritenga di istituire il Comitato Scientifico, il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Consiglieri Scientifici, che presenziano alle proprie adunanze quali Consiglieri Onorari con voto consultivo.

## **ART. 15 -           ORGANO DI CONTROLLO**

15.1 Il Collegio dei Garanti è composto da tre persone così individuate:

- A) un Presidente ed un secondo Garante effettivo nominati dall'Associazione Professionale BONELLI EREDE PAPPALARDO;
- B) un terzo Garante effettivo nominato dall'Associazione OSPEDALE DEI BAMBINI DI MILANO;
- C) uno o più Garanti supplenti nominati dall'Associazione Professionale BONELLI EREDE PAPPALARDO, quando se ne presenti la concreta necessità per consentire il funzionamento dell'organo.

15.2 Qualora, per qualunque motivo, il soggetto indicato dal presente Statuto non proceda alla nomina o alla surroga entro un mese dalla formale richiesta scritta, vi provvederanno d'intesa fra loro gli altri Garanti mediante cooptazione.

15.3 I Garanti devono rivestire particolari requisiti di onorabilità ed autorevolezza e la loro carica è incompatibile con ogni altra carica o funzione all'interno della Fondazione ed è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute nell'interesse della Fondazione, nei limiti consentiti dal D.Lgs. n. 117/2017. Ciascun Garante resta in carica per cinque anni dalla propria accettazione, salvo

proroga fino alla nomina del successore; alla scadenza può essere confermato. I Garanti decadono in caso di dimissioni, che non richiedono presa d'atto, comunicate al Presidente della Fondazione. La decadenza per giusta causa, invece, è deliberata dal Collegio, previa contestazione scritta, in contraddittorio con l'interessato, che non partecipa alla votazione.

15.4 Il Presidente del Collegio ne presiede le adunanze e ne disciplina i lavori, provvedendo alla convocazione con avviso scritto, anche in formato elettronico, almeno una volta l'anno per esaminare il bilancio consuntivo, e ogni qual altra volta ve ne sia la necessità, ovvero ne sia richiesto dal Consiglio di Amministrazione, dal Presidente della Fondazione ovvero dai Partecipanti, nei casi previsti dal presente Statuto. Le funzioni vicarie del Presidente del Collegio sono svolte dal Garante più anziano di età.

15.5 Il Collegio delibera con l'intervento necessario di tre votanti. Il membro supplente vota in caso di dimissioni, impedimento definitivo ovvero dichiarazione di decadenza di un Garante effettivo, fino alla surroga di quest'ultimo. Delle adunanze viene redatto e conservato un sintetico processo verbale, a cura del suo Presidente.

15.6 Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 C.C. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti, il tutto come previsto dall'articolo 30 del D. LGS 117/2017.

#### **ART. 16 - FUNZIONI DEL COLLEGIO DEI GARANTI**

16.1. Il Collegio dei Garanti non partecipa in alcuna misura all'amministrazione e vigila sul rispetto dello spirito impresso dai Fondatori all'Ente, sul buon andamento della gestione, sull'osservanza dello Statuto e della legge da parte degli Amministratori e degli altri Organi dell'Ente e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento e, in particolare:

- a) ratifica le proposte per l'ammissione di nuovi Partecipanti, formulate dal Consiglio di Amministrazione;
- b) esprime un parere sulle modifiche dell'Atto costitutivo e dello Statuto, proposte dal Consiglio di Amministrazione; il parere è vincolante quando le modifiche proposte riguardano lo scopo e le attività della Fondazione;
- c) risolve le questioni connesse sia alla validità della nomina ed alla sussistenza dei requisiti in capo agli eletti, sia alla regolarità delle adunanze e delle votazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo;
- d) provvede alla nomina dei Consiglieri in surroga al soggetto che, pur essendo tenuto, non vi ha provveduto;
- e) su richiesta di almeno un quarto dei Partecipanti, con deliberazione approvata

a maggioranza assoluta, dopo aver sentito gli amministratori, può dichiarare decaduto il Consiglio di Amministrazione, taluni dei suoi componenti, ovvero il Revisore dei conti, quando ravvisi gravi irregolarità nello svolgimento del mandato, ovvero quando il medesimo Consiglio di Amministrazione si trovi nell'impossibilità concreta di operare per mancanza dei quorum o per insanabili conflitti personali tra i suoi componenti.

- 16.2. I Partecipanti rinunciano a devolvere all'autorità giudiziaria ordinaria la cognizione delle controversie menzionate ai punti che precedono, e le determinazioni del Collegio, anche quando provocate per risolvere i conflitti, possono essere assunte secondo equità e conservano valore di determinazione contrattuale ex art. 808<sup>ter</sup> c.p.c., non suscettibile di esecutorietà ex art. 825 c.p.c.
- 16.3. I Garanti possono assistere, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e possono esaminare tutti gli atti ed i documenti della Fondazione e chiedere chiarimenti ed informazioni al Presidente, al Consiglio di Amministrazione e agli organi delegati.

#### **ART. 17 - MODIFICHE STATUTARIE, ESTINZIONE E RINVIO**

17.1 Lo Statuto potrà essere modificato per adeguarne i contenuti alle mutate esigenze del contesto in cui la Fondazione opera. La proposta dovrà essere approvata dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole dei due terzi dei componenti, ferme le prerogative del Collegio dei Garanti. Le modifiche divengono efficaci con la ratifica da parte delle Autorità amministrative preposte dalla legge alla vigilanza sull'ente.

17.2 In caso di estinzione della Fondazione per volontà dei propri organi o per una delle cause previste dalla legge, esaurita la fase di liquidazione, i residui beni della Fondazione saranno devoluti a fini di pubblica utilità ovvero ad altro ente analogo, che persegua finalità analoghe e/o connesse a quelle della Fondazione come identificate dal presente Statuto, individuato dal Consiglio di Amministrazione sentito il Collegio dei Garanti, nel rispetto delle prescrizioni del D.Lgs. n. 117/2017.

17.3 Per quant'altro fosse necessario, e non fosse diversamente previsto dal presente Statuto, si osservano le disposizioni del titolo II del libro primo del Codice civile e il Codice del Terzo Settore, ove la Fondazione conseguisse l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale.

F.TO STEFANO ADELFINO ITALO SIMONTACCHI

F.TO GABRIELE FRANCO MACCARINI NOTAIO (L.S.)

